

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5785 del 08/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta GASG S.r.l. con sede legale nel Comune di Ferrara, Piazza Adamo Boari, n. 68 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Vecchio Reno, n. 26. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande e annesse piscine, denominata "Ristorante Casolare le Civette".
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6027 del 08/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 9870/2018/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **GASG S.r.l.** con sede legale nel Comune di Ferrara, Piazza Adamo Boari, n. 68 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Vecchio Reno, n. 26. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande e annesse piscine**, denominata "Ristorante Casolare le Civette".

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 07.12.2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di Arpae il 16.03.2018 con il n. PGFE/2018/3266, presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 04.11.2017 e regolarizzata in data 07.12.2017 - Protocollo istanza SUAP n. 152127 del 07.12.2017 dalla Ditta GASG S.r.l., nella persona di Forini Raffaele, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, Piazza Adamo Boari, n. 68 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Vecchio Reno, n. 26, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande e annesse piscine;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito alla matrice acqua (scarico acque domestiche tramite sistema di subirrigazione, scarico acque derivanti dalle piscine, con recapito finale in corpo idrico superficiale) e in merito all'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 Aprile 2012, n. 35” e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la

prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. 3/99 e s.m.i.;

la L.R. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

VISTA la nota dell'Azienda USL di Ferrara Prot. n. 14917 del 14.03.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/3190 del 15.03.2018);

VISTA la nota Arpae Prot. n. PGFE/2018/3731 del 27.03.2018 di richiesta completamento istanza, trasmessa al SUAP del Comune di Ferrara;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 26.04.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/5054 del 02.05.2018, con cui ha trasmesso: il parere favorevole, con prescrizioni, in merito allo scarico delle acque domestiche provenienti dal ristorante e dai servizi igienici a servizio della

piscina in subirrigazione (S1 e S2) e in merito all'impatto acustico; la certificazione di HERA S.p.A. Prot. n. 34797 del 09.04.2018, che l'immobile in oggetto è inserito in zona non dotata di servizio di pubblica fognatura;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 09.08.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/96111 del 14.08.2018, con cui ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota Arpae precedentemente citata (PGFE/2018/3731);

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae Prot. n. PGFE/2018/12616 del 17.10.2018 in cui viene indicato quanto segue: 1) Per quanto riguarda gli scarichi idrici derivanti dalle piscine e in particolare per lo scarico delle acque reflue derivanti dal controlavaggio dei filtri relativi agli impianti ad uso clienti, sono da ricondurre alla categoria "A", di cui alla DGR 1092/2005 della regione E-R e che come possono essere scaricate previo rilascio di atto autorizzativo di cui all'art. 124, comma 1 del D.Lgs 152/06 e smi.; 2) Relativamente allo svuotamento delle stesse piscine, trattandosi di acque di bagnamento che, secondo quanto espresso dal Servizio Sanitario Regionale con nota del 14.03.2018, n. 14917, devono essere "completamente rinnovate una volta all'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale", non acquisendo dalla stessa normativa l'obbligo ambientale autorizzativo di merito ma solo vincoli di natura igienico sanitaria, si ritiene dover prescrivere l'effettuazione di processi depurativi quali la decolorazione e la decantazione prima dello scarico; 3) In merito allo svuotamento e al controlavaggio dei filtri della piscina ad uso per cani, con solo approvvigionamento delle acque dell'acquedotto comunale pur senza l'utilizzo di additivi, valgono le indicazioni già espresse per le acque delle piscine per clienti, eccetto la decolorazione delle acque di bagnamento;

VISTO il parere idraulico favorevole, con condizioni, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 4396 del 19.03.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/13365 del 05.11.2018), allo scarico indiretto nell'Allacciante Rinaldi-Civetta-Fortezza delle acque provenienti dalle piscine della società GASG S.r.l.;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara,

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara, alla Ditta **GASG S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Piazza Adamo Boari n. 68, codice fiscale n. 01918750389 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Vecchio Reno, n. 26, per l'esercizio dell'attività di **ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande e annesse piscine**, denominata "Ristorante Casolare le Civette".

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche tramite subirrigazione di cui al Capo II del Titolo IV, della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06	Comune
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, di cui al Capo II del Titolo IV, della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A1) SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN SUBIRRIGAZIONE

1. Gli scarichi autorizzati delle acque reflue domestiche negli strati superficiali del suolo tramite sistema di subirrigazione, sono quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - Tav. 1 e precisamente:
 - Scarico denominato "**S1**", derivante dal ristorante (cucina e servizi igienici), con sviluppo della condotta disperdente pari a 178 m.;
 - Scarico denominato "**S2**", derivante dai servizi igienici a servizio delle piscine, con sviluppo della condotta disperdente pari a 21 m.;
2. La rete fognaria, i sistemi di depurazione e il sistema di subirrigazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, sopra indicata,
3. Devono essere rispettate le disposizioni contenute nel capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, relativamente alla manutenzione del sistema di subirrigazione;
4. Le vasche imhoff devono avere una dimensione adeguata per il trattamento degli abitanti equivalenti a cui sono asservite;
5. Le vasche imhoff e i degrassatori devono essere periodicamente manutentati e svuotati.

A2) SCARICO ACQUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

1. Gli scarichi nella scolina privata, che confluisce nel corpo idrico recettore denominato "Allacciante Rinaldi-Civetta-Fortezza", autorizzati con il presente atto, sono quelli delle acque reflue industriali derivanti dal controlavaggio dei filtri delle piscine e indicati con la sigla "**S3**" ed "**S4**", nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - Tav. 1 e precisamente:

- Scarico denominato “**S3**”, derivante dal controlavaggio dei filtri delle piscina ad uso clienti,
(preposto anche per scaricare le acque di svuotamento periodico delle stesse piscine);
 - Scarico denominato “**S4**”, derivante dal controlavaggio dei filtri delle piscina ad uso per cani,
(preposto anche per scaricare le acque svuotamento periodico della stessa piscina);
2. Per gli scarichi succitati “**S3**” ed “**S4**”, **devono essere rispettati i valori limite di emissione** previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali dell’allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, nei rispettivi pozzetti denominati “**Pozzetto di campionamento 60x60**” indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**, Tav. 1;
 3. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”** sopra indicata, **con l'aggiunta dei sistemi depurativi di cui al successivo punto 4.**;
 4. Relativamente alle acque di svuotamento delle stesse piscine, prima del loro recapito nella scolina privata (tramite gli scarichi “S3” ed “S4” sopra citati), devono essere effettuati idonei procedimenti depurativi quali la declorazione e la decantazione, per le piscine ad uso clienti e la sola decantazione, per la piscina ad uso per cani;
 5. la Ditta deve provvedere periodicamente allo sfalcio della vegetazione spontanea eventualmente presente nella scolina e deve altresì adottare tutte le modalità atte a garantire il deflusso delle acque evitando intasamenti e/o impaludamenti che potrebbero creare problemi ambientali e igienico sanitari;
 6. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
 7. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;

8. I controlli vanno effettuati nei pozzetti di campionamento posti immediatamente a monte degli scarichi finali nel corpo recettore, autorizzati con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
9. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
10. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
11. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
12. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
13. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
14. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;

15. Le operazioni di svuotamento della piscina, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che potrà eventualmente definirne le modalità.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. Nel caso in cui dovessero essere organizzati eventi che rientrano nella disciplina delle attività temporanee, questi dovranno essere autorizzati secondo le disposizioni degli articoli 25 e 26 del Regolamento Comunale sulla disciplina delle attività rumorose.

Si precisa che in caso di segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla Ditta al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonchè per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e alla struttura d'impresa", per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e ad HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.